



COMUNE DI SAN QUIRINO

PROVINCIA DI PORDENONE

Al Comune di SAN QUIRINO

Richiesta di accesso agli atti amministrativi (Leggi n.241/90, 15/2005 e D.P.R. n. 184/2006)

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via/piazza _____

A) in quanto soggetto interessato direttamente

B) e/o portatore di interessi pubblici o diffusi, per i seguenti motivi :

a) (specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale per l'accesso al documento, la cui mancanza comporta il diniego dell'accesso)

b) (specificare il titolo che individua l'idoneità ad essere portatore di interessi pubblici e diffusi ed il relativo, concreto ed attuale interesse portato, la cui mancanza comporta il diniego dell'accesso)

CHIEDE

Di prendere visione

Il rilascio di copia in carta semplice / autenticata (*indicare la voce che interessa*) (**)

Personalmente/tramite il suo delegato Sig. _____ nato il _____

dei sottoelencati documenti amministrativi:

1. _____
2. _____
3. _____

Il sottoscritto richiedente dichiara di essere consapevole che in presenza di controinteressati l'Ente, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 184/2006, è tenuto a dare comunicazione della presente richiesta agli stessi i quali possono farne motivata opposizione entro 10 gg.

Dichiara, inoltre, di essere stato informato dei costi di riproduzione fissati con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ e di impegnarsi ad effettuare il relativo rimborso.

firma del richiedente

(**)nota: se l'atto è in bollo la copia è comunque in bollo

Per ricevuta:

Costi di produzione	€ _____
costi di ricerca e misura	€ _____
Costi di bollo e diritti	€ _____
Totale da rimborsare	€ _____

firma responsabile del procedimento

Il Richiedente

Per presa visione/rilascio copie

_____, li ___/___/___

firma del richiedente

Nota:

Ai sensi del Regolamento Comunale per l'accesso ai documenti, il rilascio è concesso entro 30 giorni dalla richiesta. Contro silenzio-rifiuto od il rigetto, è ammesso ricorso al T.A.R. Friuli –Venezia - Giulia entro 30 giorni dalla conoscenza del rifiuto, o al difensore civico, ai sensi dell'art.25 della Legge n.241 del 7 agosto 1990.